

Circolari Speciali

TABELLE ACI




DEI COSTI CHILOMETRICI 2019

Nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2018, n. 295 (supp. ord. n. 57) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, in vigore dal 1.01.2019.

Tali costi chilometrici, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e validi per l’anno successivo, sono utilizzati per la determinazione del **fringe-benefit**, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Si ricorda, tuttavia, che sul sito dell’Aci (www.aci.it) non sono disponibili solo le tabelle per il calcolo del fringe benefit, ma anche i “**costi chilometrici di esercizio**”, che sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che faccia uso del proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Inoltre, poiché l’art. 33 del D.L. 23.02.1995, n. 41 (conv. con L. 22.03.1995, n. 85) ha limitato al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di **17 HP** (se a benzina) o di **20 HP** (se diesel) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per trasferte di dipendenti o di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (autorizzati a servirsi di autovettura propria) l’Aci mette a disposizione anche le apposite tabelle che indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP a gasolio, che possono costituire un utile riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, le **spese di trasferta** da dedurre dal reddito d’impresa.

Importi relativi ai fringe benefit 2019	
Autoveicoli Benzina in produzione	
Autoveicoli Gasolio in produzione	
Autoveicoli GPL - Metano in produzione	
Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione	
Autoveicoli Benzina fuori produzione	
Autoveicoli Gasolio fuori produzione	
Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione	
Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione	
Microcar e Motoveicoli	

Indice

Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti Pag. 2

Valore imponibile dei rimborsi chilometrici ai dipendenti Pag. 7



AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCO AI DIPENDENTI

Art. 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 13 e 14 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 24, c. 4 L. 7.07.2009, n. 88 - D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. L. 24.11.2006, n. 286 - L. 27.12.2006, n. 296 - D.L. 2.07.2007, n. 81, conv. L. 3.08.2007, n. 127 - C.M. Finanze 23.12.1997, n. 326/E - C.M. 10.02.1998, n. 48/E - Circ. Ag. Entrate 19.01.2007, n. 1/E - Ris. Ag. Entrate 7.03.2000, n. 24/E - Ris. Ag. Entrate 20.02.2008, n. 6/DPF - Ris. Ag. Entrate 29.03.2010, n. 26/E


Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della quantificazione di eventuali attribuzioni in natura, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del Tuir, con l'eccezione di talune categorie di beni o servizi per le quali si utilizza un sistema di calcolo forfetario.

La concessione in uso al dipendente di un'autovettura aziendale comporta, pertanto, la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel Libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizzi il veicolo: .. solo nel caso in cui l'utilizzo sia anche od esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit;

.. qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all'attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l'assenza di benefici personali per il lavoratore.

Il fringe benefit è determinato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Acì che ogni anno sono aggiornate, entro il 31.12, con validità dall'anno successivo.

SCHEMA DI SINTESI



VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCOVO

ASPETTI
RILEVANTI
AI FINI
DELLE IMPOSTE
DIRETTE
PER L'IMPRESA• **Deducibilità
dei costi
al 90%**

Art. 164,
c. 1,
lett. b-bis
D.P.R.
917/1986

• Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite di spesa.

• Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all'intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto.

• Ipotizzando costi auto per € 1.000 (comprensivi di fringe benefit), la deduzione complessiva ammonterebbe a € 700 (Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, p. 5.1).

• Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all'intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto, senza applicare le limitazioni di deducibilità previste all'art. 164, c. 2, lett. b).

• **Periodo
di utilizzo**

• L'utilizzo promiscuo, **per la maggior parte del periodo d'imposta**, deve essere provato in base a idonea documentazione.

Esempi

- Clausola del contratto di lavoro.
- Scrittura privata.

• **Importo
trattenuto
al dipendente**

• L'importo trattenuto o pagato dal contribuente **deve essere fatturato** dall'azienda comprensivo di Iva al 22%.

ASPETTI
RILEVANTI
AI FINI
DELLE IMPOSTE
DIRETTE
PER DIPENDENTI• **Benefit**

Art. 51
c. 4,
lett. a) Tuir

• Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari al **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km**, calcolato sulla base delle tabelle Aci.

Al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore o corrisposti al datore di lavoro nel periodo d'imposta comprensivi di IVA. Ne deriva che se gli importi trattenuti o corrisposti al datore di lavoro eccedono l'ammontare del fringe benefit nessun ammontare verrà assoggettato a tassazione per l'utilizzo del mezzo.

• **Percorrenza
convenzionale**

• La percorrenza convenzionale è determinata su base annua: l'imponibile deve essere determinato in riferimento al periodo dell'anno per il quale è concesso l'uso del veicolo.

Conteggiando il **numero dei giorni**, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

• Le **tabelle Aci**, consultabili in Internet, riportano, per ogni veicolo, il costo chilometrico e il fringe benefit annuale.

Sito Internet
www.aci.it

• Qualora nelle tabelle Aci non sia rinvenibile il tipo d'auto concesso in uso, occorre riferirsi al modello che, per le sue caratteristiche (cilindrata, prezzo, potenza), risulti più simile a quello utilizzato.

**Costi
sostenuti dal
dipendente**

C.M.
n. 326/1997

È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci (es.: carburante), dovendosi comunque fare riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle tabelle.

• **Esenzione**

Art. 51
c. 3, Tuir

• Se il valore complessivo del benefit nel corso del periodo di imposta interessato **non eccede € 258,23**, questo è escluso dalla base imponibile; se il valore supera tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

**Libro unico
del lavoro**

Art. 39 D.L.
112/2008

Nel Libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (comprese le trattenute effettuate).

ASPETTI
RILEVANTI
AI FINI IVA• **Detrazione
Iva
su acquisto**R.M.
20.02.2008,
n. 6/DPF,
p. 4

• I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa.

• Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'Iva, l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è **integralmente detraibile** (sempreché non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

• Rimane la detrazione al 40% se non vi è alcun canone addebitato al dipendente.

• **Fattura
al
dipendente**

• La messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente dietro corrispettivo è un'operazione imponibile ai fini Iva, ai sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

• In caso di messa a disposizione dei veicoli a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo [art. 13, c. 3, lett. d) D.P.R. 633/1972].

• Trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 18, c. 1 D.P.R. 633/1972.

**Valore
normale**

• Per tali operazioni, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale (art. 14, c. 3 D.P.R. 633/1972).
• Fino all'emanazione dell'apposito decreto, il valore normale è determinato in funzione dello stesso parametro cui è **commisurato il fringe benefit** ai fini dell'Irpef, ovvero in misura pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km. 15.000 calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'Iva nello stesso inclusa (cfr. art. 24, c. 6 L. 7.07.2009, n. 88).

Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita, in luogo del corrispettivo, dall'importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'Iva nello stesso inclusa.

Esempio n. 1

Calcolo del fringe benefit (Tariffe Aci in G.U. 20.12.2018, n. 295)

**Dati
esempio**

- Si ipotizzi la concessione in uso promiscuo, per un periodo di 213 giorni, di una Fiat Punto 1.3 MTJ II 95 cv. a gasolio.
- Si concorda con il dipendente una trattenuta pari al 30% della percorrenza annua di 15.000 Km. desumibile dalle tabelle Aci.

a) Determinazione del benefit

	Benefit
Costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci	€ 0,3896566 x
Chilometri convenzionali (15.000 x 30% = 4.500)	Km 4.500 =
Fringe benefit annuale	€ 1.753,45 :
Giorni dell'anno	365 x
Numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo	213 =
Reddito teorico da attribuire al dipendente	€ 1.023,25 -
Ammontare trattenuto al dipendente, o da questo corrisposto, per l'uso dei mezzi, al lordo dell'Iva	€ 1.023,25 =
Benefit da assoggettare a tassazione e contribuzione in busta paga	€ zero

Esempio n. 2

Fattura al dipendente per trattenuta relativa ad uso promiscuo di autovettura aziendale

Emittente		Cliente			
Alfa S.r.l. Via Principe di Piemonte, n. 15 46041 Asola (MN) C.F. e P. IVA 00153450202 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345		Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 20100 Milano C.F. VRDLGU54R16E897H			
Data	Documento	Numero			
1.08.2019	Fattura	108			
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Corrispettivo per utilizzo auto aziendale ad uso promiscuo Fiat Punto 1.3 MTJ II 95 cv. a gasolio dal 1.01.2019 al 1.08.2019 (213 giorni). Valore calcolato sulla base delle tabelle Aci.			2	838,73
1) Imponibile 22%	838,73	2) Imponibile%	3) Imponibile%	Totale A (1+2+3)	838,73
4) Iva 22%	184,52	5) Iva%	6) Iva%	Totale B (4+5+6)	184,52
7) Non imponibile		8) Esente	9) Escluso	Totale C (7+8+9)	
1-2-3) Operazione imponibile				Totale complessivo (A+B+C)	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.					
8) Operazione esente ai sensi dell'art.					
9) Operazione esclusa ai sensi dell'art. ... D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.					
				1.023,25	
				(S.E. & O.)	

Esempio n. 3

Scritture contabili dell'importo addebitato al dipendente

P C II 5	E A 5 P D 12	A) - Addebito al dipendente per l'utilizzo dell'auto ai fini privati		1.023,25	
		1.08			
		CREDITI V/DIPEND. VERDI	a DIVERSI		
			a RIMBORSO SPESE AUTO IN USO PROMISCO		
		a ERARIO C/IVA A DEBITO	838,73		
		Riaddebito importo per uso promiscuo auto a dipendente Verdi fattura n. 108 del 1.08.2019.	184,52		
		B1) - Regolamento separato della fattura			
P C IV 1	P C II 5	1.08		1.023,25	
		BANCA C/C	a CREDITI V/DIPEND. VERDI		
		Incasso fattura n. 108 del 1.08.2019.			
		B2) - Regolamento con trattenuta in busta paga⁽¹⁾			
E B 9a	P D 13 P D 12 P C II 5 P D 14	31.07		3.000,00	
		SALARI E STIPENDI	a DIVERSI		
			a DEBITI V/INPS		299,13
			a ERARIO C/RITENUTE IRPEF		719,67
			a CREDITI V/DIPEND. VERDI		1.023,25
		a DEBITI V/DIPENDENTI PER RETRIBUZIONI	957,95		
		Salari e stipendi mese di luglio.			
Nota⁽¹⁾	Si ipotizza di effettuare una trattenuta unica. In alternativa, è possibile rateizzare l'importo per i mesi nei quali l'auto è concessa in uso promiscuo.				

Esempio n. 4



Modello di accordo per la concessione in uso promiscuo dell'auto aziendale

- Tra:
- la società, con sede in Via, n., Codice Fiscale, Partita IVA, in persona del legale rappresentante, munito dei necessari poteri;
 - il dipendente, signor, nato a il, residente a, Via, n. (utilizzatore);

premessi che

- la Società è proprietaria del mezzo: tipo, targa, telaio, come si evince dalla copia del libretto di circolazione allegata;
- la Società è intenzionata a mettere a disposizione del dipendente il suddetto automezzo, affinché lo stesso sia utilizzato per necessità di servizio connesse alla mansione ed anche per uso personale (uso promiscuo);

si conviene e stipula quanto segue

- 1) Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo indicato in premessa, affinché sia utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.
- 2) Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (IVA compresa) corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvata dall'Agenzia delle Entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno sarà effettuata una proporzione.
- 3) L'utilizzatore autorizza la società ad addebitare - mediante trattenute sulle retribuzioni correnti e/o sulle spettanze di fine rapporto non superiori ad 1/5 per periodo di paga delle medesime retribuzioni e spettanze - eventuali spese supplementari dalla stessa sostenute per danni dovuti a trattamento negligente e uso difforme della vettura nonché per le eventuali contravvenzioni al Codice della Strada, notificate alla Azienda, oltre le eventuali spese accessorie, tramite compensazione con la nota spese; [- autorizza la ad effettuare, trimestralmente, a titolo di rimborso spese per l'uso privato del veicolo, una trattenuta sul proprio cedolino stipendio pari all'importo di € comprensivo di Iva]⁽¹⁾
- 4) L'utilizzatore prende atto che la vettura è assegnata in funzione dello svolgimento di mansioni che generalmente implicano spostamenti e trasferta o di precisi obiettivi commerciali; riconosce pertanto il diritto della società a revocare l'attribuzione dell'autovettura nel caso di affidamento di mansioni che, a giudizio dell'azienda, non comportino l'assegnazione della stessa.
- 5) L'utilizzatore si impegna a:
 - comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare o limitare il permesso di guida nonché ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e dall'ammontare del danno a persone o cose;
 - assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;
 - utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto;
 - provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);
 - segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;
 - l'utilizzatore prende atto che la società eleverà l'addebito nei propri confronti di una franchigia da € a € in dipendenza del numero dei cavalli fiscali della vettura utilizzata, a partire dalla terza denuncia presentata nell'anno per incidenti di qualsiasi natura avvenuti sia durante l'utilizzo per servizio che per uso privato, non risarciti da compagnie assicurative dei terzi coinvolti. Autorizza, pertanto, la ad effettuare la relativa trattenuta sulla propria retribuzione corrente e/ sulle spettanze di fine rapporto nella misura non superiore a 1/5 per periodo di paga delle medesime retribuzioni e spettanze.
- 6) La Società potrà discrezionalmente e in ogni momento revocare la concessione dell'auto aziendale, comunicando all'utilizzatore tale decisione con lettera raccomandata e con un preavviso di 15 giorni. L'utilizzatore si impegna, all'atto della riconsegna della vettura, a restituire, unitamente agli altri documenti, anche il tagliando assicurativo (contrassegno e certificato) autorizzando, ove ciò non avvenga, la ad addebitargli il costo dell'assicurazione fino al momento dell'effettiva restituzione mediante trattenute sulla retribuzione corrente e/o sulle spettanze di fine rapporto nella misura non superiore ad 1/5 per periodo di paga delle medesime retribuzioni e spettanze.

Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e spese.

Data Il proprietario L'utilizzatore

Nota⁽¹⁾ | Clausola eventuale.




VALORE IMPONIBILE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI

Ris. Ag. Entrate 30.10.2015, n. 92/E - Art. 51 cc. 1 e 5 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 39 D.L. 25.06.2008, n. 112 - Vademecum M.L. sul Lul 5.12.2008 - Interpello M.L. 6.07.2010, n. 27 - C.M. Lavoro 21.08.2008, n. 20 - R.M. 30.10.2015, n. 92

Il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, **sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.** Laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare **non imponibile** ai sensi dell'art. 51, c. 5, secondo periodo, del Tuir.

Viceversa, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti **maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi **reddito imponibile** ai sensi dell'art. 51, c. 1, del Tuir.

SCHEMA DI SINTESI



REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

ONNICOMPRESIVITÀ

• I redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo art. 51, c. 1, in applicazione del quale costituiscono **reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta**, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

• In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai cc. 2 e seguenti dell'art. 51 del Tuir.

INDENNITÀ
O RIMBORSI
PER TRASFERTE

• **Nell'ambito del territorio comunale**

• Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, **concorrono a formare il reddito.**

• **Al di fuori dell'ambito del territorio comunale**

• Per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti 3 distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di **rimborso (analitico, forfetario o misto)** scelto.
• In ogni caso, non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario nel c. 5 dell'art. 51 del Tuir, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

CASO PRATICO

Esempio

Calcolo dell'imponibilità dei rimborsi chilometrici

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Nel mese di febbraio 2019 il sig. Bianchi Mario: <ul style="list-style-type: none"> .. ha prestato parte della propria mansione in trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro di assegnazione; .. l'ammontare dell'indennità calcolata in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo e al costo chilometrico ricostruito è pari a 0,39 €/Km; .. la residenza dello stesso è nel comune di Castel Goffredo (MN) mentre la sede di servizio è nel comune di Brescia (BS).
Rimborso chilometrico	<ul style="list-style-type: none"> Si ipotizzi che il sig. Bianchi Mario nel mese di febbraio 2019 si sia recato, partendo dalla propria abitazione: <ul style="list-style-type: none"> .. in data 8.02 in trasferta a Mantova - distanza di 35 Km (la distanza della località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio); .. in data 22.02 in trasferta a Milano - distanza di 143 Km (la distanza della località di missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio).
Imponibilità	<ul style="list-style-type: none"> Il rimborso chilometrico del 8.02 pari a € 27,30 [0,39€ x 35 Km x 2 (andata e ritorno)], poiché la distanza della località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi non imponibile. Il rimborso chilometrico del 22.02 pari a € 111,54 [€ 0,39 x 143 Km x 2 (andata e ritorno)], poiché la distanza della località di missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza [tra Castel Goffredo/Milano di 143 Km e Brescia/Milano di 110 Km pari a 66 Km (143 - 110 x 2 (andata e ritorno))] per un importo di € 25,74 è da considerarsi imponibile.
Libro unico del lavoro	Nel Libro unico del lavoro unitamente allo stipendio saranno riconosciuti e pagati con bonifico a parte € 113,10 (€ 27,30 + € 111,54 - € 25,74) a titolo di rimborso chilometrico non imponibile, mentre saranno riconosciuti e pagati unitamente alle competenze correnti, € 25,74 a titolo rimborso chilometrico imponibile.

CODICE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	STATISTICHE
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	99,05615	2.575,46		
650	PREMIO PRODUZIONE			133,44		
122	RIMB. KM NON IMPONIBILE					113,10
123	RIMB. KM IMPONIBILE			25,74		
9117	RATA ADDIZ. REGIONALE A.P.				74,65	
9119	RATA ADD. COMUNALE A.P.				26,03	
TOTALE LORDO				2.734,64		
	IMPON. CONTR. SOC.			2.735,00		
	CONTRIBUTO 1			251,35		
	CONTRIBUTO 2				2,00	
	CONTRIBUTO 3					
	CONTRIBUTO 4					
	CONTRIBUTO 5					
	TOT. CONTR. SOC.					253,35
	IMP. T.S. ANNI 2001					
	RPEF					
	IMP. T.S. TFR 2001					
	%					
	RPEF NETTA					
	RPEF SU RIVAL					
	RPEF GIÀ PAG.					
	TOT. TRAT. RPEF T.S.					
	IMP. T.S. ARR. A.P.					
	%					
	RPEF A.P.					
	ONERI DEDUCIBILI					
	IMP. RPEF			2.481,29		
	RPEF LORDA				969,58	
	TOT. DETR.					969,58
	TOT. TRAT. IRPEF					
	ACCONTO					
	RATA PRESTITO					
	RES. PRESTITO					
	TRAT. SINDAC.					
	COVEICO					
	ARR. PREC.				0,31	
	TRAT. CORPO				100,68	
	TOT. TRATTENUTE					1.323,92
	CONGUAGLIO FINE ANNO CESS. RAPP.					
	PROGR. ON. DED.					
	PROG. IMP. RPEF					
	IMP. RPEF ANNUO					
	PROGR. DETR. RPEF					
	PROGR. RIT. RPEF					
	ADDESIONI RPEF					
	CONGUAGLIO RPEF T.S.					
	RPEF ERARO					
	ADDIZ. REGIONALE					
	ADDIZ. COMUNALE					
	ARR. ATTUALE				0,28	
	NETTO BUSTA					1.411,00

€ 2.575,46 +
€ 133,44 +
€ 25,74

€ 2.734,64 -
€ 253,35

COSTI
CHILOMETRICI

- **Cosa sono i costi chilometrici di esercizio**
 - Espresse in “Euro per km”, sono le spese sostenute per l’utilizzo di un veicolo, riferite ad alcuni valori standard di percorrenza annua.
 - Il costo d’esercizio si compone di varie voci, sulle quali la percorrenza annua incide in modo diverso.
 - Il costo d’esercizio può essere standard se tiene conto dei valori pre-determinati dall’ACI per le singole voci, oppure personalizzato se i valori di alcuni parametri sono modificati per adattarli alle realtà dei singoli utilizzatori.
- **A che cosa servono i costi chilometrici di esercizio elaborati dall’ACI**
 - Di solito i costi chilometrici di esercizio sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che faccia uso del proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
 - Possono inoltre servire a comparare l’economicità di diversi modelli di veicoli: l’applicazione a tutti i modelli degli stessi criteri di calcolo garantisce l’oggettività del confronto.
- **Con quale periodicità sono aggiornati i costi chilometrici di esercizio**
 - La pubblicazione, su CD-ROM, dei costi chilometrici di esercizio è aggiornata 2 volte l’anno, indicativamente a marzo e a settembre; sul sito web si trovano gli importi aggiornati in tempo reale.
- **Quali sono le voci comprese nei costi chilometrici di esercizio**
 - Le voci comprese nei costi chilometrici di esercizio sono le seguenti:
 - .. quota ammortamento capitale;
 - .. quota interessi sul capitale investito;
 - .. assicurazione RCA;
 - .. tassa automobilistica;
 - .. carburante;
 - .. pneumatici;
 - .. riparazioni e manutenzioni.
- **Utilizzo delle colonne di percorrenza annua**
 - La percorrenza media annua dei veicoli costituisce un fattore di rilevante importanza, in quanto il costo complessivo d’esercizio varia in funzione di essa.
 - Con tale parametro si intende il numero di chilometri effettuati nel corso dell’anno dal veicolo, indipendentemente dall’uso, comprensivi quindi sia dell’uso personale sia dell’uso lavorativo.
 - Nel caso di rimborso per viaggi di lavoro occasionali o ricorrenti con auto del dipendente, individuato l’importo (in euro/km) corrispondente alla percorrenza totale, questo andrà moltiplicato per il numero di chilometri percorsi per motivi lavorativi.
- **Percorrenza annua non presente in tabella**
 - I costi chilometrici consentono di calcolare qualsiasi percorrenza media annua.
 - È sufficiente dividere il **totale** dei costi non proporzionali per la percorrenza desiderata; il risultato va sommato al **totale** dei costi proporzionali.
 - Il calcolo va effettuato manualmente, non consentendo il software variazioni su alcun parametro relativo al calcolo del costo chilometrico.
- **Veicoli per i quali l’ACI elabora i costi chilometrici di esercizio**
 - I criteri per l’inserimento dei veicoli nelle tabelle dei costi chilometrici di esercizio - nell’impossibilità di prevedere tutti i modelli in tutte le versioni di tutte le Case - si basano principalmente sulla loro diffusione a livello nazionale.
 - Sono circa 15.000 i modelli attualmente inseriti in archivio, tra autovetture (in produzione e fuori produzione), autotiratori e motocicli.

COSTI CHILOMETRICI
(segue)• **Veicoli senza costi già calcolati**

- L'ACI - Area Professionale Statistica, per veicoli di recentissima produzione o comunque non presenti su Internet, può fornire il calcolo del costo d'esercizio, nei limiti in cui sono disponibili i dati informativi su cui si basa l'elaborazione.
- Si può quindi inviare la richiesta, preferibilmente via e-mail (info-stat@aci.it) o in alternativa via fax (06 49982395), allegando una fotocopia della "parte tecnica" della carta di circolazione (quella dove sono riportate le caratteristiche tecniche del veicolo).
- La risposta sarà inviata sempre via fax.
- Non saranno tuttavia prese in considerazione richieste che possono trovare soddisfacente risposta attraverso la consultazione su modelli assai simili, o che differiscono per caratteristiche scarsamente influenti (tipo carrozzeria, dotazioni tecniche di marginale valore ecc.).

• **Elaborazioni personalizzate**

- Le elaborazioni personalizzate dei costi chilometrici di esercizio, per i veicoli presenti nelle pagine web ACI, sono possibili solo per alcuni parametri: Assicurazione RCA, prezzo dei carburanti, alimentazione e percorrenza media annua. Queste possono essere richieste all'Automobile Club Provinciale più vicino, verificando preventivamente la disponibilità del servizio. In caso negativo l'elaborazione si può richiedere all'Area Professionale Statistica.

• **Veicoli con doppia alimentazione, trasformati dopo l'acquisto**

- Per avere un risultato che fosse facilmente applicabile in generale (pur nella notevole variabilità sia dei costi degli impianti che dei consumi di carburante), si è fatto riferimento a dei valori medi, ottenuti personalizzando il costo chilometrico, a 15.000 km annui, per vari modelli di autoveicoli riferiti ai segmenti B, C e D; i risultati sono i seguenti:

	GPL	METANO
Segmento B	- 9%	- 14%
Segmento C	- 7%	- 11%
Segmento D	- 6%	- 10%

• **Veicoli commerciali**

- All'interno del sito web www.aci.it sono disponibili i costi di esercizio anche di un piccolo campione di autofurgoni. Per elaborare, invece, il costo chilometrico per "veicoli industriali pesanti" (autocarri merci oltre 3,5 tonn. o trattori stradali) sarà necessario effettuare un calcolo personalizzato da richiedere all'Area Statistica per fax (0649982395) o per e-mail (info-stat@aci.it), inviando la fotocopia della carta di circolazione e annotando anche il prezzo di listino del mezzo e l'importo del premio assicurativo RCA.

• **Pubblicazione dei costi chilometrici**

- È possibile richiedere a pagamento, la pubblicazione "Costi analitici d'esercizio" edito dall'Automobile Club d'Italia, presso gli Automobile Club Provinciali. È opportuno prendere prima contatto telefonico per accertarsi in merito alla disponibilità della pubblicazione in loco.
- La pubblicazione si può ordinare anche tramite la Delegazione ACI di Roma - Via Marsala 10 b - tel 06 4959352, che provvederà ad effettuare la spedizione a mezzo contrassegno.

• **Differenza tra "fringe benefits" e costi chilometrici**

- La tabella dei "fringe benefits" si applica quando il veicolo è di proprietà aziendale ed è concesso in uso al dipendente anche per fini privati. I valori della tabella misurano forfetariamente l'incremento di reddito derivante da questa possibilità.
- I "costi di esercizio" si applicano invece ad altre ipotesi, tra le quali il rimborso per l'uso a scopo lavorativo del mezzo del dipendente.